

STUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI

Via G. Garibaldi, 182 – 50019 Sesto Fiorentino (Fi)

Tel: 055/442038 Fax: 055/4485606

www.studiobaldini.eu Email: info@studiobaldini.eu Email certificata: studiobaldini@peclapet.it

News di approfondimento

N. 10

19 giugno 2019

*Ai gentili Clienti
Loro sedi email*

Trasmissione telematica corrispettivi giornalieri

Premessa

Il D.L. 119/2018 ha reso obbligatorie le previsioni di opzione afferenti la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per tutti i soggetti passivi iva che effettuano operazioni di cui all'art.22 del D.P.R. 633/1972 ossia commercio al minuto e attività assimilate.

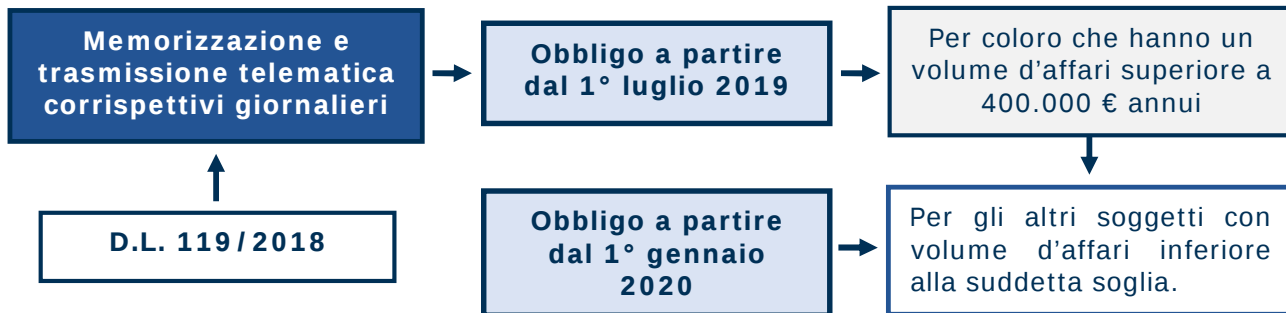
STUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI

Via G. Garibaldi, 182 – 50019 Sesto Fiorentino (Fi)

Tel: 055/442038 Fax: 055/4485606

www.studiobaldini.eu Email: info@studiobaldini.eu Email certificata: studiobaldini@peclapet.it

IMPORTANTE



Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al suddetto obbligo in ragione della tipologia di attività esercitata.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

L'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 così come modificato dal D.L. 119/2018, prevede che:



↑ «A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata».

STUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI

Via G. Garibaldi, 182 – 50019 Sesto Fiorentino (Fi)

Tel: 055/442038 Fax: 055/4485606

www.studiobaldini.eu Email: info@studiobaldini.eu Email certificata: studiobaldini@peclapet.it

Nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi giornalieri D.L. 119/2018		
SOGGETTI INTERESSATI	DECORRENZA OBBLIGO / ESONERO	NORMATIVA E PRASSI
Contribuenti con volume d'affari 2018 complessivamente superiore a 400.000 €	Obbligo a partire dal 1° luglio 2019	D.L. 119/2018- PROVVEDIMENTO A.D.E. DEL 18 APRILE 2019
Contribuenti con volume d'affari 2018 < o pari a 400.000	Obbligo dal 1° gennaio 2020	
Contribuenti che iniziano l'attività nel 2019	Escluse dall'obbligo per il 2019, non per il 2020	
Contribuenti individuati dal Decreto ministeriale di cui all'art.2, comma 1 D.Lgs 127/2015 (vedi D.M. MEF 10 maggio)	Esonero in funzione della tipologia di attività esercitata	
Contribuenti individuati dal Decreto ministeriale di cui all'art.2, comma 6- ter D.Lgs 127/2015 (non ancora emanato)	Ipotesi di esonero in funzione delle zone geografiche di appartenenza; in tale caso le operazioni potranno possano essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.	
PRIMA DELL'INTERVENTO DEL D.L 119/2018		
SOGGETTI OBBLIGATI / IN OPZIONE	A PARTIRE DAL	NORMATIVA E PRASSI
VENDING MACHINE	1° APRILE 2017	D.LGS 127/2015.PROVVEDIMENTO A.D.E. 30 GIUGNO 2016
VENDING MACHINE SENZA PORTA DI COMUNICAZIONE	1° GENNAIO 2018	PROVVEDIMENTO A.D.E. 30 MARZO 2017
CESSIONE CARBURANTI- IMPIANTI AD ELEVATA AUTOMAZIONE (IMPIANTI GHOST)	1° LUGLIO 2018	Comma 909 Legge 205/2017-PROVVEDIMEMNTO A.D.E.DEL 28 MAGGIO ADE/AGENZIA DOGANE E DEI MONOPOLI
OPZIONE-CONTRIBUENTI	1° GENNAIO	D.LGS 127/2015-PROVVEDIMENTO 28 OTTOBRE

3

Tributarista qualificato L.a.p.e.t. di cui alla Legge n. 4/2013

Numero d'iscrizione all'Associazione: 993048

Professionista certificato UNI 11511 - Fac-Accredia: qualifica Tributarista Senior

Consulente Tecnico del Tribunale di Firenze

Mediatore Civile

Responsabile Sede Secondaria Centro Mediazione ADR MEDILAPET

(con sede secondaria presso questo Studio)

STUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI

Via G. Garibaldi, 182 – 50019 Sesto Fiorentino (Fi)

Tel: 055/442038 Fax: 055/4485606

www.studiobaldini.eu Email: info@studiobaldini.eu Email certificata: studiobaldini@peclapet.it

CHE EFFETTUANO COMMERCIO AL MINUTO E ATTIVITÀ ASSIMILATE	2017	2016-18 APRILE 2019
--	------	---------------------

Gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica devono essere effettuati mediante strumenti tecnologici (c.d. registratori telematici) che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati dei corrispettivi.



OSSERVA - in merito **all'opzione** per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti sono state definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate datato 28 ottobre 2016.

In data 18 aprile 2019, è stato adottato apposito provvedimento di modifica volto a recepire le novità introdotte dal D.Lgs. 119/2018 che ha reso obbligatorio l'adempimento in commento.



Il nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ha effetti diretti su alcuni adempimenti operativi.

Gli effetti sugli adempimenti operativi	
Registrazione corrispettivi, art.24 decreto Iva	Non più obbligatoria, ma solo esperibile su base volontaria.
Certificazione fiscale, D.P.R. 696/96	Viene meno e sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, precedentemente attuato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

STUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI

Via G. Garibaldi, 182 – 50019 Sesto Fiorentino (Fi)

Tel: 055/442038 Fax: 055/4485606

www.studiobaldini.eu Email: info@studiobaldini.eu Email certificata: studiobaldini@peclapet.it

II D.M. MEF del 10 maggio

Il D.M. MEF del 10 maggio 2019 ha individuato le operazioni per le quali, in fase di prima applicazione, non è tassativo l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

ATTIVITA' ESONERATE	
A.	Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, del D.M. 13 febbraio 2015 e del D.M. 27 ottobre 2015.
	Esempio operazioni non soggette a certificazione dei corrispettivi
	✎ Cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
	✎ Cessione di prodotti agricoli effettuati dai produttori agricoli in regime speciale, art.34 DPR 633/1972
	✎ Cessione di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato
	✎ le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi
	✎ Servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento

STUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI

Via G. Garibaldi, 182 – 50019 Sesto Fiorentino (Fi)

Tel: 055/442038 Fax: 055/4485606

www.studiobaldini.eu Email: info@studiobaldini.eu Email certificata: studiobaldini@peclapet.it

	ð Prestazione di servizi di telecomunicazione, di tele radio diffusione e di servizi elettronici prestati a soggetti che agiscono al di fuori dell'attività di impresa, arti o professioni
B.	Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale.
C.	Fino al 31 dicembre per le operazioni collegate e connesse a quelle di cui alla lettera a) e b) nonché alle operazioni di cui all'art.22 del D.P.R. 633/1972 effettuate in via marginale rispetto a quelle della lettera a) e b) o a quelle soggette all'obbligo di fatturazione ai sensi dell'art.21 dello stesso decreto. OSSERVA – Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari dell'anno 2018.
D.	Alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale (ad esempio crociere internazionali).

Le operazioni di cui sopra per le quali non è effettuata la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi, art 24 Decreto Iva.

Per le operazioni di cui alla lettera c) e d), oltre all'annotazione nel registro dei corrispettivi, resta fermo l'obbligo di certificazione fiscale dell'operazione mediante ricevuta fiscale ovvero scontrino fiscale.

STUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI

Via G. Garibaldi, 182 – 50019 Sesto Fiorentino (Fi)

Tel: 055/442038 Fax: 055/4485606

www.studiobaldini.eu Email: info@studiobaldini.eu Email certificata: studiobaldini@peclapet.it



OSSERVA – È comunque ammessa, in via facoltativa, la possibilità di procedere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri anche per le operazioni sopra elencate.

Il decreto in commento contiene disposizioni ad hoc anche in riferimento alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri delle operazioni marginali per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

Indicazioni ad hoc per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante

Fino al 31 dicembre 2019 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri in riferimento a quelle operazioni di cui all'art.22 del decreto Iva (commercio al dettaglio e attività assimilate) diverse dalla cessione di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori, i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari dell'anno 2018; tali operazioni continuano ad essere documentate mediante ricevuta fiscale ovvero scontrino fiscale (si pensi ad esempio alla vendita al dettaglio di prodotti per la pulizia delle autovetture, occhiali, cd, ecc.).

Anche in tale caso, ossia per le operazioni esonerate, rimane ferma la facoltà di provvedere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Con successivi decreti del MEF, sentite le associazioni di categoria, saranno individuate le date in cui verranno meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri fissati dallo stesso decreto qui in commento.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Ricordiamo che tutte le nostre news sono archiviate e quindi sempre reperibili nella homepage del sito: www.studiobaldini.eu